



SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE e VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE
*Comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Piancastagnaio, Radicofani, San Quirico d'Orcia,
Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza,
San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda*
Azienda USL Toscana Sud Est

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 28.12.2021

**OGGETTO: Nomina Direttore Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia
Valdichiana Senese**

Allegato: Schema contratto di lavoro

IL PRESIDENTE

Richiamata:

- la Legge Regionale n. 40/2015 e ssmmii "Disciplina del SSR" ed in particolare l'art. 71 novies comma 1 che recita "Il Direttore della SDS è nominato dal Presidente della Società della Salute, su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale";
- la Deliberazione Giunta esecutiva SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese n. 33 del 07.12.2021 " : L.R. 40/2021 e smi - Art. 12 Statuto SDS - Proposta nomina Direttore SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese";

Ritenuto:

- a seguito di intesa con il Presidente della Regione Toscana – pc R.T. AOORT_0501284_2021-12-28, depositata agli atti della SDS, di procedere alla nomina del suddetto Dott. Marco Picciolini quale Direttore della SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese per anni tre e di stipulare con il medesimo un contratto di diritto privato, di cui all'allegato al presente Decreto, secondo quanto previsto dallo schema tipo DGRT n. 176 del 17.02.2020,

Considerato che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore Generale della Aziende ASL ai sensi dell'art. 71 novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e che per l'effetto dell'art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dall'art. 49 dell. L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui";

Precisato che la nomina del Dott. Marco Picciolini quale Direttore della SDS Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese rimane comunque subordinata al collocamento del medesimo in aspettativa senza assegni con diritto della conservazione del posto da parte dell'Azienda ASL Toscana Sud Est da cui lo stesso dipende, come previsto dall'art. 71 novies comma 4bis L.R. 40/2005 e ss.mm.ii.;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa:

1 - di nominare a seguito di intesa con il Presidente Giunta Regione Toscana, quale Direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese il Dott. Marco Picciolini, nato a San Gimignano (SI) il 27.07.1959 (C.F. PCCMRC59L27H875T), con decorrenza 01.01.2022;

2 - di approvare lo schema di contratto privato redatto secondo quanto previsto dalla Del. GRT n. 176 del 17.02.2020;

3 - di dare atto che il contratto di cui trattasi, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, avrà la durata di anni tre così come deliberato dalla Del. Giunta esecutiva n. 33/2021;

4 - di dare atto altresì che il trattamento economico deve essere determinato nella misura del 70% di quello del Direttore Generale della Aziende ASL ai sensi dell'art. 71 novies comma 4 della L.R.T. 24.02.2005 n. 40 e ss.mm.ii. e che per l'effetto dell'art. 123 della L.R. n. 66/2011 e dall'art. 49 della L.R. n. 77/2013 è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000,00 euro annui”;

5 - di trasmettere il presente atto all'interessato, agli Enti Consorziati, al Collegio Sindacale nonché ai competenti uffici ASL Toscana Sud Est per tutti gli adempimenti susseguenti e necessari a dare esecutività al presente decreto;

6 - di trasmettere altresì il presente atto alla Regione Toscana per la sua pubblicazione nel sito della Regione medesima.

Il Presidente della SDS
Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese
(Dott. Michele Angiolini)

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE

tra il Dott. Michele Angiolini, nato a Torrita di Siena il 29 Maggio 1972, domiciliato a Montepulciano il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute nella sua qualità di Presidente e il Dott. Marco Picciolini, nato a San Gimignano il 27.07.1959, residente in Siena, Vai di Belvedere n. 19 (C.F.PCCMRC59L27H875T) nominato Direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese con decreto pec n. AOOGRT_0501284_2021-12-28, adottato su proposta della Giunta esecutiva Del. n. 33 del 07.12.2021 e d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40. Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – 1 – Il Dott. Marco Picciolini si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall'art. 71 novies, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 2 . 1 – Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla giunta esecutiva della SDS con propria deliberazione, i quali comprendono anche

gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di responsabile di zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL.

2.2.- Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3.1 – Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute corrisponde al direttore un compenso annuo onnicomprensivo di euro 103.033,15, al loro di oneri e ritenute di legge, determinato, ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico nel direttore generale dell'azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro 101.729,84 al loro di oneri e ritenuta di legge.

3.2 – Il predetto trattamento è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni: l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19 quale contributo per la

partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3.3. - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6 comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4.1- L'incarico da la durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2022. Ai sensi dell'ar. 71 novies, comma 3 bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute. La durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

4.2 - Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SDS per la gestione del bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.

4.3 – Annualmente, la giunta esecutiva della SDS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.

4.4 – Il Presidente della SDS risolve il contratto con il direttore della SDS in caso di inconfiribilità dell'incarico, qualora accertata ex post o qualora sopravvengano:a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse

le cause di incompatibilità; b) gravi motivi; c) violazione di legge o del

principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica

amministrazione.

4.5 – E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al

comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2. Il

contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo

5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2021 n. 95, in caso di collocamento a

qualsiasi titolo di quiescenza.

Art. 5.1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa

vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al

direttore a titolo di indennità di recesso.

Art- 6.1 – Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che

siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società

della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista

conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento

facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera

è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte

dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al

calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale

n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

6.2 – In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato

per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti

gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7.1. - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dal-

la normativa regionale, si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

7.2 – Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8.1 – Nel caso di controversie tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 9.1. - Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico del Dott. Marco Picciolini.

Il Presidente Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Il Direttore Nominato Dott. Marco Picciolini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Picciolini, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2[^] comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

Il Direttore Nominato (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Montepulciano,

CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI DIRETTORE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA VALDICHIANA SENESE

tra il Dott. Michele Angiolini, nato a Torrita di Siena il 29 Maggio 1972, domiciliato a Montepulciano il quale interviene e agisce in rappresentanza della Società della Salute nella sua qualità di Presidente e il Dott. Marco Picciolini, nato a San Gimignano il 27.07.1959, residente in Siena, Vai di Belvedere n. 19 (C.F.PCCMRC59L27H875T) nominato Direttore della Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese con decreto pec n. AOOGRT_0501284_2021-12-28, adottato su proposta della Giunta esecutiva Del. n. 33 del 07.12.2021 e d'intesa con il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 71 novies legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – 1 – Il Dott. Marco Picciolini si impegna ad esercitare, a tempo pieno e con impegno esclusivo, le funzioni di Direttore della Società della Salute previste dall'art. 71 novies, comma 5, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40.

Art. 2 . 1 – Nel rispetto delle disposizioni e degli indirizzi prescritti dalle leggi, dal piano sanitario e sociale integrato regionale e dagli atti costitutivi della Società della Salute, il Direttore si obbliga al raggiungimento degli obiettivi ivi indicati e di quelli individuati annualmente dalla giunta esecutiva della SDS con propria deliberazione, i quali comprendono anche

gli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni di Responsabile di Zona come definiti dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est.

2.2.- Il Direttore è, comunque, tenuto ad operare la corretta gestione delle risorse, nonché a garantire l'imparzialità, l'economicità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 3.1 – Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto la Società della Salute corrisponde al Direttore un compenso annuo onnicomprensivo di euro 103.033,15, al loro di oneri e ritenute di legge, determinato, ai sensi dell'art. 71 novies, comma 4, della legge regionale n. 40/2005, nella misura del settanta per cento del trattamento economico nel direttore generale dell'azienda USL. Al compenso così determinato, per effetto di quanto disposto dall'art. 123 della legge regionale n. 66/2011 e dall'art. 49 della legge regionale n. 77/2013, è applicata la riduzione nella misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro annui e, pertanto, lo stesso è rideterminato in euro 101.729,84 al loro di oneri e ritenuta di legge.

3.2 – Il predetto trattamento è onnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in dodici quote mensili posticipate di identico ammontare. Spetta altresì, nella misura prevista per i dirigenti apicali del servizio sanitario nazionale, il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dal direttore nello svolgimento delle attività inerenti le proprie funzioni: l'ente provvede alla liquidazione delle spettanze sulla base delle spese documentate ed effettivamente sostenute Il trattamento economico è integrato della somma di euro 3.615,19 quale contributo per la

partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione manageriale e ad iniziative di studio ed aggiornamento promosse dalla Regione.

3.3. - Le parti danno atto che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 61, comma 14, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dall'articolo 6 comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2021, n. 122, il trattamento economico di cui al presente articolo è suscettibile di essere ridotto nella misura determinata dagli articoli predetti, ove l'evoluzione normativa in materia renda necessario per la Regione Toscana dare applicazione a tale disposizione.

Art. 4.1- L'incarico da la durata di anni tre a decorrere dal 01.01.2022. Ai sensi dell'ar. 71 novies, comma 3 bis, della l.r. 40/2005 non è consentita la nomina a direttore della società della salute per più di tre mandati consecutivi nello stesso incarico presso la medesima società della salute. La durata complessiva dell'incarico non può comunque essere superiore a dieci anni.

4.2 - Il Direttore è obbligato al rispetto del budget economico negoziato annualmente con la giunta esecutiva della SDS per la gestione del bilancio. L'adempimento di tale obbligo sarà verificato annualmente a consuntivo, nonché mediante controlli trimestrali in corso d'esercizio.

4.3 – Annualmente, la giunta esecutiva della SDS effettua la verifica circa il raggiungimento degli obiettivi fissati con propria deliberazione.

4.4 – Il Presidente della SDS risolve il contratto con il direttore della SDS in caso di inconfiribilità dell'incarico, qualora accertata ex post o qualora sopravvengano:a) alcuno dei fatti previsti dall'articolo 3, comma 11, del

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 ovvero non siano state rimosse

le cause di incompatibilità; b) gravi motivi; c) violazione di legge o del

principio del buon andamento e di imparzialità della pubblica

amministrazione.

4.5 – E' considerato grave motivo il mancato rispetto del budget di cui al

comma 2 ed il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2. Il

contratto di lavoro si risolve altresì automaticamente, ai sensi dell'articolo

5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2021 n. 95, in caso di collocamento a

qualsiasi titolo di quiescenza.

Art. 5.1 - In tutti i casi di decadenza dalla nomina previsti dalla normativa

vigente e dal presente contratto, il contratto è risolto e nulla è dovuto al

direttore a titolo di indennità di recesso.

Art- 6.1 – Ove il direttore sia sottoposto a procedimento penale per fatti che

siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni, la società

della salute assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista

conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'inizio del procedimento

facendo assistere il direttore da un legale di sua fiducia. La relativa delibera

è inviata al collegio sindacale. L'assunzione degli oneri legali da parte

dell'ente è limitata ad un solo legale e comporta l'applicazione, quanto al

calcolo dei compensi professionali, dei valori di cui al decreto ministeriale

n. 55/2014 con riferimento ai parametri medi.

6.2 – In caso di condanna del Direttore con sentenza passata in giudicato

per fatti commessi con dolo o colpa grave, la società della salute ripete tutti

gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

Art. 7.1. - Per quanto non previsto dal presente contratto e non regolato dal-

la normativa regionale, si applicano le norme del titolo secondo del libro quinto del codice civile.

7.2 – Il contratto recepirà automaticamente le disposizioni normative regionali che dovessero successivamente disciplinare la materia.

Art. 8.1 – Nel caso di controversie tra le parti contraenti sull'applicazione del presente contratto, il foro competente è quello del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società della salute.

Art. 9.1. - Il presente contratto, esente da bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico del Dott. Marco Picciolini.

Il Presidente Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Il Direttore Nominato Dott. Marco Picciolini

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

APPROVAZIONE ESPRESSA

Il sottoscritto Dott. Marco Picciolini, preso atto dei contenuti contrattuali sopra indicati, li approva in toto ed in particolare, ai sensi del 2[^] comma dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole risultanti dall'articolo 3, dall'articolo 4, dall'articolo 5 e dall'articolo 7.

Il Direttore Nominato (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs 82/2005 e s.s.m.m.i.i.).

Montepulciano,29.12.2021